



**CONVENZIONE QUADRO  
DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA, DIDATTICA E FORMATIVA**

Tra

L'Università degli Studi di Roma, UnitelmaSapienza (denominata nel seguito, per brevità, Università), con sede in Roma, Viale Regina Elena 295, CAP 00161, Codice Fiscale e P. IVA 08134851008, rappresentata nella persona del Rettore, Prof. Antonello Folco Biagini, domiciliato per la presente carica presso la sede della medesima

e

L'Agenzia nazionale dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata (denominata nel seguito, per brevità, ANBSC), con sede in Roma, Via Ezio n. 12 cap. 00192, Codice Fiscale e P.IVA 92069980800, rappresentata dal legale rappresentante nella persona del Direttore, Prefetto Bruno Corda, domiciliato per la presente carica presso la sede della medesima

di seguito congiuntamente indicate le "Parti".

Premesso che

- l'Università svolge istituzionalmente le funzioni primarie della ricerca scientifica e della didattica, organizzando la formazione di livello superiore, l'aggiornamento culturale e professionale, i master e i corsi di formazione e di alta formazione e le attività a queste strumentali e/o complementari;
- l'ANBSC svolge istituzionalmente le funzioni di amministrazione e destinazione dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata ed intende concorrere alla diffusione nel Paese della cultura della legalità promuovendo iniziative di studio, ricerca e formazione nel settore;
- le Parti intendono realizzare forme integrate di collaborazione scientifica, didattica e formativa, anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione, alta formazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento, anche collegati all'esercizio delle professioni;
- dalla presente Convenzione non deriva alcun onere economico per la finanza pubblica;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

**Articolo 1 - Oggetto della Convenzione.**

1. Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione.



2. La presente Convenzione ha per oggetto la realizzazione di forme integrate di collaborazione scientifica, didattica e formativa, che possono svolgersi con le seguenti modalità:
  - i) collaborazione per studi e ricerche scientifiche;
  - ii) collaborazione e/o partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali;
  - iii) collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e/o consulenza affidate da Istituzioni pubbliche;
  - iv) organizzazione congiunta di master, corsi di formazione, alta formazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento, anche collegati all'esercizio delle professioni;
  - v) organizzazione congiunta di convegni, seminari, incontri di studio di rilevanza nazionale e internazionale;
  - vi) condivisione di risorse strumentali e/o complementari per la ricerca scientifica e la didattica;
  - vii) altre forme integrate di collaborazione individuate dalle Parti.
3. La presente non comporta alcun onere per le Parti se non quelli citati negli eventuali accordi integrativi.

## Articolo 2 - Accordi e intese integrative.

1. Le Parti potranno stipulare ulteriori intese o accordi integrativi per la migliore realizzazione di singole forme integrate di collaborazione scientifica, didattica e formativa. Tali accordi e intese indicheranno in particolare:
  - a) obiettivi;
  - b) durata dell'attività e della collaborazione e condizioni per l'esercizio del diritto di recesso, salvi restando l'autonomia universitaria e l'esercizio dei compiti istituzionali da parte degli organi accademici;
  - c) adempimenti a carico di ciascuna delle Parti contraenti e modalità di esecuzione, nel rispetto di quanto precisato sotto la lettera b);
  - e) responsabili indicati da ciascuna delle Parti;
  - f) ove si tratti di attività didattiche o formative che prevedano l'istituzione e l'organizzazione congiunta di master, corsi di formazione, alta formazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento, anche collegati all'esercizio delle professioni, il programma degli studi, il corpo docenti e i SSD interessati e i CFU attribuiti dall'attività didattica o formativa, nel rispetto di quanto precisato sotto la lettera b);
  - g) definizione delle attività se in presenza o a distanza o in modalità mista, e l'utilizzo delle metodologie e tecnologie informatiche e telematiche previste dal Modello e-learning di Unitelma Sapienza e gli strumenti e la piattaforma e-learning di quest'ultima.
  - h) indicazione dei referenti scientifici delle Parti;
  - i) disciplina dei diritti di proprietà intellettuale;
  - j) tutela della riservatezza e delle informazioni acquisite;
  - k) eventuale pubblicazione di studi, saggi e altri prodotti della ricerca scientifica;
  - l) eventuale acquisizione e modalità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati.



2. Le intese e gli accordi integrativi saranno curati e definiti dai referenti scientifici delle Parti menzionati in un apposito articolo nell'accordo integrativo, previa approvazione, degli organi competenti delle Parti nel rispetto delle normative e regolamenti interni alle stesse.
3. Ogni proposta di cui agli articoli 1 e 2 dovrà essere regolata, per iscritto, tra le Parti con specifici intese o accordi integrativi, approvati dai competenti Organi di Ateneo (Consiglio di Dipartimento; Senato Accademico). In ogni caso, il progetto, il piano di studio, il programma e l'attivazione di detti Master e Corsi dovranno essere predisposti nel rispetto del Regolamento Prodotti formativi dell'Università e sottoposti all'approvazione dei suddetti Organi di Ateneo.
4. Con riserva di regolamentazione scritta ex artt. 1, 2, 3, sin d'ora si fa espressa menzione dell'accordo tra le Parti di collaborazione scientifica, didattica e formativa attraverso la partecipazione al Master di II livello "*La gestione dei beni confiscati per amministratori giudiziari*". Le reciproche prestazioni sono a titolo gratuito e si fondano sul mutuo scambio a fini istituzionali tra il qualificato apporto di docenti dell'ANBSC per i moduli didattici della parte terza del Master a fronte del riconoscimento di non meno di 5 iscrizioni al Master di funzionari/dirigenti dell'ANBSC. I referenti scientifici dell'accordo sono il prof. Mario Antinucci per l'Università ed il Viceprefetto Luigi Scipioni per l'ANBSC.

### **Articolo 3 - Attività di ricerca scientifica.**

1. Le tematiche di studio e di ricerca scientifica oggetto della presente Convenzione sono individuate dalle Parti.
2. Gli studi, i contributi e le ricerche realizzati in virtù della presente Convenzione sono diffusi nella comunità scientifica nelle forme stabilite dalle Parti.

### **Articolo 4 - Pubblicità e promozione.**

1. Le Parti possono promuovere e pubblicizzare la presente Convenzione e tutte le attività che essa ha ad oggetto all'interno nelle forme che riterrà più opportune e senza aggravio di spese per l'altra Parte. In ogni caso l'uso del logo, del nome e di ogni altro simbolo che possa richiamare anche indirettamente ciascuna delle Parti dovrà essere previamente concordato e autorizzato dalle Parti.
2. Il Partner convenzionato aderisce, quale Parte interessata, alle richieste di consultazione in merito alla strutturazione delle offerte formative dei Corsi di Laurea formulate dall'Università, nell'ambito delle specifiche competenze e interessi e nel rispetto della normativa vigente in materia.

### **Articolo 5 - Efficacia e durata.**

1. La presente Convenzione ha efficacia dall'atto della sottoscrizione delle Parti.
2. La durata della presente Convenzione è di anni tre, a decorrere dalla sua stipula e non potrà essere rinnovata tacitamente.



3. Il rinnovo sarà sottoposto per l'approvazione agli Organi competenti delle Parti. È in ogni caso possibile una proroga tecnica automatica, per un periodo massimo di sei mesi, nelle more della decisione degli Organi di Governo dell'Università in ordine all'eventuale rinnovo. Tale proroga tecnica deve essere concordata prima della scadenza della convenzione e con modalità che preveda la sottoscrizione del rappresentante legale di ciascuna Parte.

#### Articolo 6 - Trattamento dei dati personali.

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali a seguito della stipula della presente Convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della stessa in conformità con la normativa applicabile prevista dal regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE 2016/679) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003 come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018).

#### Articolo 7 - Risoluzione anticipata e controversie.

1. Le Parti potranno recedere motivatamente dalla presente Convenzione con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'altra Parte. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra Parte, in relazione alle legittime aspettative conseguenti alla stipula della Convenzione stessa.
2. Nel caso in cui alla risoluzione anticipata della presente Convenzione ai sensi del comma precedente dovessero esservi attività didattiche e formative in itinere, stabilite sulla base di appositi accordi o intese integrativi, esclusivamente ai fini del compimento di dette attività, salvi restando l'autonomia universitaria e l'esercizio dei compiti istituzionali da parte degli organi accademici, è prevista una possibile proroga tecnica di carattere automatico per un tempo massimo di un anno.
3. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Roma, 27 ottobre 2020

Università degli Studi di Roma  
Unitelma Sapienza

Il Rettore

Antonello Folco Biagini

Agenzia nazionale beni sequestrati e  
confiscati alla criminalità organizzata

Il Direttore

Bruno Corda

Firmata digitalmente.

**UnitelmaSapienza**

Viale Regina Elena, 295

00161 Roma

[unitelmasapienza.it](http://unitelmasapienza.it)